



ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 7



Strada Lacugnano 53 06132 PERUGIA S. SISTO -C.F. 94152440544 Tel. 075/52.87.904 e Fax 075/5288487 E-mail:

pgic86400t@istruzione.it – Pec: pgic86400t@pec.istruzione.it www.istitutocomprensivoperugia7.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Istituto n 142 del 6 settembre 2023

Prot. 7205/l.1

Art. 1

Criteri di esclusione dalle attività “fuori aula”

Possono essere esclusi da viaggi d’istruzione di più giorni in Italia o all’estero, progetti europei, uscite didattiche e più in generale dalle attività “fuori aula” quegli studenti che:

1. siano stati sanzionati a seguito di procedimento disciplinare;
2. abbiano ricevuto annotazioni da parte dei Docenti della classe e/o siano stati segnalati dal Coordinatore di classe per comportamenti inadeguati al contesto scolastico.

L’esclusione può essere disposta anche nel caso che ricorra solo uno dei criteri sopra indicati.

Art. 2

Comportamenti

Sono individuati, nello spirito di quanto previsto dall’art. 3, D.P.R. 24/06/98, n. 249, i seguenti comportamenti che configurano violazione dei doveri degli studenti:

1. ritardi non giustificati;
2. assenze collettive;
3. assenze ingiustificate;
4. disimpegno scolastico;
5. comportamenti di disturbo al regolare svolgimento dell’attività scolastica in aula e “fuori aula”
6. uso del cellulare e/o di altri dispositivi elettronici non autorizzati;
7. comportamenti irrispettosi e/o lesivi di valori della persona nei confronti dei compagni, degli insegnanti, del personale tutto, e di qualsiasi altra persona si trovi occasionalmente all’interno della scuola, anche realizzati attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici;
8. inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza esplicitate all’interno del Regolamento di istituto;
9. sottrazione di sussidi e/o di supporti didattici anche multimediali (informatici) e di ogni altro elemento del patrimonio dell’Istituto o di chi vi si trovi all’interno;
10. violazione di sistemi informatici e telematici;
11. danneggiamento delle strutture, di macchinari, di sussidi scolastici, di informazioni, dati, programmi informatici e di ogni altro elemento del patrimonio dell’Istituto;
12. non rispetto dell’ambiente scolastico, del decoro delle aule e di ogni altro spazio della scuola.

Art. 3

Sanzioni

I provvedimenti disciplinari hanno finalità preventiva, repressiva ed educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. L'irrogazione delle sanzioni disciplinari tiene conto del criterio della proporzionalità, della cumulabilità e della recidiva. Nessun allievo può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nella stessa sede dovranno altresì essere sentiti i docenti e/o le altre persone coinvolte.

L'infrazione disciplinare connessa al comportamento non può in nessun caso influire sulla valutazione del profitto ma può avere rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.

Agli studenti che manchino ai doveri scolastici di cui all'art. 3, D.P.R. 24/06/98, n. 249 e successive modifiche, e che incorrano nei comportamenti che configurano violazioni dei doveri e/o infrazioni disciplinari, come previsto dall'art. 2 del presente Regolamento, sono disposte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni:

- a. ammonizione verbale;
- b. obbligatorietà ad essere accompagnato dal genitore o da chi ne fa le veci;
- c. nota scritta nel Registro di classe;
- d. obbligo di reintegrazione del patrimonio dell'Istituto per equivalente in denaro o in forma specifica;
- e. obbligo di riparare ai danni del patrimonio scolastico;
- f. obbligo di ripristino del decoro e della pulizia dell'ambiente scolastico anche esterno;
- g. lavori di utilità per la collettività scolastica;
- h. ritiro temporaneo del cellulare e/o di altro dispositivo elettronico;
- i. sequestro del cellulare e/o di altro dispositivo elettronico;
- j. sospensione con obbligo di frequenza ed intensificazione dell'attività didattica;
- k. allontanamento dalla comunità scolastica.

Art. 4

Comportamenti e sanzioni

1. L'ammonizione verbale è prevista per tutti i punti dell'art. 2 del presente Regolamento.
2. L'obbligatorietà ad essere accompagnati dal genitore o chi ne fa le veci è prevista per i punti di seguito elencati di cui all'art. 2 del presente Regolamento:
 - a. inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza.
L'alunno dovrà essere accompagnato dal genitore o da chi ne fa le veci per essere ammesso alle lezioni.
3. La nota scritta nel Registro di classe è prevista per tutti i punti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
4. L'obbligo di reintegrare il patrimonio scolastico per equivalente in denaro o in forma specifica di cui all'art. 2 del Regolamento è previsto nei casi di sottrazione di sussidi, supporti didattici anche multimediali, di programmi informatici e di ogni altro elemento del patrimonio dell'Istituto.
La reintegrazione del patrimonio scolastico è prevista per il gruppo o l'intera comunità studentesca laddove non sia/no individuabile/i il/i responsabile/i.
5. L'obbligo di riparare ai danni del patrimonio scolastico, notificato per iscritto, è previsto per il punto di seguito elencato di cui all'art. 2 del presente regolamento:

- a. danneggiamento delle strutture, di macchinari, di sussidi scolastici, di informazioni, dati, programmi informatici e di ogni altro elemento del patrimonio dell'Istituto.

La riparazione del danno al patrimonio scolastico si concretizza in una attività che sani il danno causato o in una sanzione pecuniaria, rapportata al valore documentato del danno, qualora sia oggettivamente impossibile sanare altrimenti il danno.

La riparazione del danno causato al patrimonio scolastico è prevista per il gruppo o l'intera comunità studentesca laddove non sia/no individuabile/i il/i responsabile/i.

6. L'obbligo di ripristino del decoro e della pulizia dell'ambiente scolastico è previsto in tutti i casi di condotte irrispettose dell'ambiente scolastico, anche esterno.

Il ripristino del decoro e della pulizia dell'ambiente scolastico è previsto per il gruppo o l'intera comunità studentesca laddove non sia/no individuabile/i il/i responsabile/i.

7. L'obbligo di svolgere lavori di utilità per la collettività scolastica è previsto in tutti i casi di condotte di cui ai punti 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 dell'art. 2.

Tale sanzione si può configurare anche come misura accessoria ad altra sanzione inflitta.

8. Il ritiro temporaneo del cellulare e/o di altro dispositivo elettronico è previsto in tutti i casi di utilizzo non autorizzato. Lo stesso verrà restituito dal Docente al legittimo proprietario alla conclusione della propria lezione all'interno della classe.

Il sequestro è previsto nei casi di più gravi violazioni che si concretizzino nel filmare e/o fotografare persone senza averne ricevuto il consenso.

9. Le condotte previste ai punti 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 dell'art. 2 sono punite, in considerazione della gravità della violazione del bene offeso, nonché della personalità dell'incolpato, con le seguenti sanzioni disciplinari:

- a. sospensione con obbligo di frequenza ed intensificazione dell'attività didattica;
- b. allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai quindici giorni;
- c. allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni.

10. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale e, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento dello studente durante l'anno scolastico, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- a. allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- b. allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dello stesso dallo scrutinio finale o dalla ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

11. Quando l'infrazione disciplinare commessa vada a configurare anche un'ipotesi di reato sanzionabile dalla normativa penale, dovrà essere immediatamente presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria.

12. Tutte le sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento possono comportare l'esclusione da uscite didattiche, viaggi di istruzione e più in generale dalle attività "fuori aula", così come previsto dall'art.1 del presente Regolamento.

13. Le sanzioni previste nel presente Regolamento di disciplina possono essere irrogate anche per fatti compiuti dagli studenti fuori della Scuola, ma che siano espressamente collegati ad attività didattiche od eventi scolastici.

Art. 5

Procedura per l'avvio del procedimento disciplinare

Ove il docente, stante la rilevanza disciplinare del comportamento tenuto dallo studente, ritenga la nota irrogata non sufficiente a sanzionarlo, presenterà una relazione scritta dettagliata sui fatti accaduti, volta all'apertura del procedimento disciplinare che avverrà non oltre cinque giorni successivi dal deposito della predetta relazione. Tale procedimento potrà concludersi con archiviazione ove i fatti contestati non abbiano la rilevanza disciplinare contestata.

La relazione di cui sopra dovrà essere presentata al Dirigente scolastico entro e non oltre le successive 48 ore.

L'avvio della sopradetta procedura può essere promosso autonomamente dalla Dirigenza anche a seguito di semplice segnalazione da parte di altri soggetti operanti all'interno della Scuola.

Art. 6

Irrogazione delle sanzioni

1. L'ammonizione verbale di cui alla lett. a) dell'art. 3 del presente Regolamento è disposta dal Dirigente Scolastico su proposta di un qualunque soggetto rilevi la mancanza.
2. L'obbligatorietà ad essere accompagnati dal genitore o chi ne fa le veci di cui alla lett. b) dell'art. 3 del presente Regolamento è disposta dal Dirigente Scolastico.
3. La nota scritta nel Registro di classe di cui alla lett. c) dell'art. 3 del presente Regolamento è disposto dal Dirigente Scolastico.
4. L'obbligo di reintegrare il patrimonio scolastico per equivalente in denaro o in forma specifica, di cui alla lett. d) dell'art. 3 del presente Regolamento è disposto dal Dirigente Scolastico su proposta di qualunque soggetto che rilevi la violazione.
5. L'obbligo di riparare ai danni, notificato per iscritto, di cui alla lett. e) dell'art. 3 del presente Regolamento è disposto dal Dirigente Scolastico su proposta di qualunque soggetto che rilevi la violazione.
6. L'obbligo di ripristino del decoro e della pulizia dell'ambiente scolastico di cui alla lett. f) dell'art. 3 del presente Regolamento è disposto dal Dirigente Scolastico su proposta e/o segnalazione di qualunque soggetto che rilevi la violazione.
7. L'obbligo di svolgere lavori di utilità per la collettività scolastica di cui alla lett. g) dell'art. 3 del presente Regolamento è disposto dal Dirigente Scolastico o dall'Organo collegiale competente.
8. Il ritiro temporaneo del cellulare e/o di altro dispositivo elettronico è disposto dal docente.
9. Il sequestro del cellulare e/o di altro dispositivo elettronico è disposto dal Dirigente al fine di accertare le violazioni di cui al punto 6 dell'art. 2 e a seguito del ritiro e/o segnalazione ad opera del personale scolastico.
10. La sospensione con obbligo di frequenza è inflitta con provvedimento del Consiglio di classe convocato, ove possibile, nella composizione allargata a tutte le sue componenti.
11. L'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, fino ad un massimo di giorni quindici, di cui al comma 10, lett. b) dell'art. 4 del presente Regolamento è disposto dal Consiglio di classe, ove possibile, nella composizione allargata a tutte le sue componenti. Durante tale periodo la Scuola si raccorderà con lo studente e la sua famiglia al fine di prepararne il rientro nella comunità scolastica.
12. L'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni, di cui al comma 10, lett. c) dell'art. 4, è disposto dal Consiglio d'Istituto.

In tale ipotesi, attesa la gravità del fatto commesso, la Scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i Servizi Sociali e l'Autorità Giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione ed al reintegro nella comunità scolastica.

13. L'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, nonché l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o dalla ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi, di cui al comma 11 bis lett. a) e b) dell'art. 4, è disposto dal Consiglio d'Istituto.

Nel caso in cui, in pendenza di un procedimento disciplinare, lo studente riceva nulla osta per il cambiamento di scuola, la sanzione non si estingue. L'istituto ricevente provvederà, compatibilmente con il proprio Regolamento interno, a dare esecuzione alla sanzione irrogata.

Le sanzioni disciplinari irrogate sono tempestivamente comunicate, per iscritto o con altro mezzo idoneo, ai genitori o a chi ne fa le veci e inserite nel Registro elettronico di classe e nel fascicolo personale dello studente.

Art. 7

Cyberbullismo

1. Ai fini della L. 29.05.2017 n. 71 art. 1, per "cyberbullismo" si intende: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". Tali condotte hanno rilevanza disciplinare e sono sanzionabili, secondo la gravità degli atti compiuti, ai sensi degli artt. 2 e ss. del Regolamento di disciplina.
2. Il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di fatti di cyberbullismo in danno di minori, previa istruttoria, ne dà informativa alla famiglia o a chi ne fa le veci, salva e riservata l'applicazione dell'art. 4 c. 12 ai fini della denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 8

Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla Scuola. Tale Organo verrà convocato dal Dirigente scolastico entro dieci giorni dalla data di ricezione del sopraddetto ricorso e deciderà nel termine di ulteriori dieci giorni dalla sua convocazione.

L'impugnazione non sospende l'efficacia esecutiva della sanzione disciplinare, salvo il caso in cui appaia palesemente immotivata.

Art. 9

Possono essere impugnate con reclamo le pronunce rese in primo grado dall'Organo di Garanzia Interno. Competente a decidere sul reclamo è il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale sentito il parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale. Il reclamo deve essere proposto nel termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di primo grado.

L'Organo di Garanzia Regionale deve esprimere il proprio parere nel termine perentorio di trenta giorni.
Il Direttore dell'Ufficio Regionale deve comunque pronunciarsi anche indipendentemente dal parere dell'Organo di Garanzia Regionale.